

Causa C-332/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

25 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

22 maggio 2023

Richiedente:

Inspektorat kam Visshia sadeben savet

Oggetto del procedimento principale

Al fine di adempiere il proprio obbligo di tenere un registro pubblico delle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati, l'Inspektorat kam Visshia sadeben savet (autorità di controllo presso il Consiglio superiore della magistratura, in prosieguo: l'«IVSS») chiede al giudice del rinvio di autorizzare l'accesso ai dati, coperti da segreto bancario, relativi ai conti bancari, al 31 dicembre 2022, di sei magistrati e di quattro loro familiari.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e del regolamento generale sulla protezione dei dati. Si sollevano questioni sulla compatibilità della proroga dei poteri di un'autorità di controllo del sistema giudiziario (IVSS) dopo la scadenza del suo mandato con i requisiti di indipendenza della magistratura, nonché sulla portata del controllo esercitato dal giudice che, in quanto autorità [competente], si pronuncia sulla divulgazione di dati personali, sussistendo un obbligo di verifica di requisiti formali.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [TUE], in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

la proroga indefinita delle funzioni di un'autorità che può imporre sanzioni disciplinari ai giudici e che dispone di poteri di raccolta di dati relativi al patrimonio di questi ultimi, dopo la scadenza del periodo di mandato stabilito nella Costituzione, rappresenta, di per sé o a determinate condizioni, una violazione dell'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi ai fini di un sindacato giurisdizionale indipendente. Qualora una siffatta proroga di poteri sia ammissibile, si chiede quali condizioni debbano essere soddisfatte.

- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (...) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (...) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretato nel senso che:

la divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati, successivamente reso pubblico, è un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Se la risposta sia diversa qualora tale attività comprenda anche la divulgazione di dati di familiari di magistrati che non sono magistrati essi stessi.

- 3) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell'Unione è applicabile, se l'articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che:

un'autorità giudiziaria che autorizza un'altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali ed è quindi «titolare del trattamento» di dati personali.

- 4) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell'Unione è applicabile, e alla terza questione sia data risposta negativa, se l'articolo 51 del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che:

un'autorità giudiziaria che autorizza un'altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è responsabile del controllo [dell'applicazione] di tale regolamento e deve quindi essere qualificata come «autorità di controllo» riguardo a tali dati.

- 5) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell'Unione è applicabile, e alla terza o alla quarta questione sia data

risposta affermativa, se l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati, e rispettivamente l'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che:

un'autorità giudiziaria che autorizza un'altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è tenuta, in presenza di dati relativi a una violazione della sicurezza di dati personali commessa in passato dall'autorità pubblica alla quale tale accesso dovrebbe essere concesso, a raccogliere informazioni sulle misure adottate per la protezione dei dati e a considerare l'adeguatezza di tali misure in sede di decisione sull'autorizzazione all'accesso.

- 6) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell'Unione è applicabile, e indipendentemente dalle risposte fornite alla terza e alla quarta questione, se l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

quando il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che dati rientranti in determinate categorie possano essere divulgati solo previa autorizzazione di un giudice, il giudice competente a tal fine deve garantire d'ufficio una tutela giuridica alle persone i cui dati vengono divulgati, imponendo all'autorità che ha chiesto l'accesso ai dati, che in passato, come noto, abbia commesso violazioni della protezione dei dati personali, di fornire informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento generale sulla protezione dei dati e sulla loro effettiva applicazione.

Il diritto dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia

Trattato sull'Unione europea (TUE): Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta): Articolo 47.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD): Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 4, punto 7, articolo 32, paragrafo 1, lettera b), articolo 33, paragrafo 3, lettera d), articolo 51, articolo 57, paragrafo 1, lettera a), e articolo 79, paragrafo 1.

Sentenza della Corte di giustizia dell'11 maggio 2023, Inspeciaia Judiciară, C-817/21, EU:C:2023:391.

Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C-439/19, EU:C:2021:504.

Sentenza della Corte del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551.

La legislazione e la giurisprudenza nazionali

Konstitutsia na Republika Balgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria):
Articoli 117 e 132a.

Zakon za zashtita na lichnite danni (legge sulla protezione dei dati; in prosieguo: lo «ZZLD»):
Articoli 6, 12a, 17, 17a e 20.

Zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario; in prosieguo: lo «ZSV»):
Articolo 54 e articoli da 175a a 175f. Segnatamente:

Articolo 175e: «(1) Entro sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle [dichiarazioni patrimoniali dei magistrati], l'[IVSS] verifica la veridicità delle informazioni fornite.

(...)

(6) L'ispettore capo e gli ispettori dell'[IVSS] possono chiedere la divulgazione di dati coperti dal segreto bancario dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) nel cui distretto la persona ha il suo indirizzo permanente (...).

Zakon za kreditnite institutsii (legge sugli enti creditizi; in prosieguo: lo «ZKI»):
Articolo 62:

«(7) Il giudice del Rayonen sad decide sulla domanda (...) con decisione motivata in camera di consiglio entro 24 ore dal ricevimento della domanda; nella decisione esso specifica il periodo cui i dati si riferiscono (...). La decisione del tribunale non è impugnabile».

Sentenza n. 12/27.09.2022 del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) nella causa n. 7/2022.

Sentenza n. 260704/25.02.2022 del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) nel procedimento di appello relativo alla causa civile n. 3611/2021.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 L'IVSS è stato istituito con una modifica della Costituzione della Repubblica di Bulgaria nel 2007. Esso è composto da un ispettore generale e da dieci ispettori, che indagano in caso di denunce di influenza illecita sui magistrati; dal 2015 l'IVSS esamina le dichiarazioni patrimoniali dei magistrati e vigila su situazioni

di conflitto di interessi. Gli ispettori hanno un mandato di quattro anni, l'ispettore capo ha un mandato di cinque anni.

- 2 Attualmente gli ispettori sono quelli ultimamente eletti il 18 febbraio 2016, e hanno assunto le funzioni nello stesso anno. L'ispettrice generale è stata eletta il 2 maggio 2015 e svolge il suo ufficio dal 2015.
- 3 Il 18 luglio 2019 diversi media bulgari riportavano la notizia che i dati di M.T. (giudice presso il Sofiyski gradski sad – Tribunale di Sofia – ed ex presidente dell'Unione dei giudici) erano stati integralmente pubblicati sul sito Internet dell'IVSS, mentre il suo indirizzo e i nomi del marito e del figlio non avrebbero dovuto essere pubblicati.
- 4 Secondo la comunicazione della Komisia za zashtita na lichnite danni (Commissione per la protezione dei dati personali; in prosieguo: la «KZLD») del 21 gennaio 2020, nel 2019 sono state pubblicate in tal modo venti dichiarazioni di magistrati; pertanto all'IVSS è stata inflitta un'ammenda di 2000 leva bulgari (BGN). Non è chiaro se tale decisione sia stata oggetto di sindacato giurisdizionale e se sia divenuta definitiva.
- 5 Nella sentenza n. 260704/25.02.2022 pronunciata in appello nella causa civile n. 3611/2021, accessibile al pubblico, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia quale giudice d'appello) ha confermato il licenziamento, in data 9 agosto 2019, dell'impiegato pubblico responsabile della pubblicazione non anonimizzata delle dichiarazioni. Sulla pagina [Internet] del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) non compare alcuna informazione relativa a un ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
- 6 Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali patrimoniali e dei redditi dei magistrati per l'anno 2022, l'IVSS ha chiesto al giudice del rinvio la soppressione del segreto bancario (informazioni sui conti bancari) nei confronti di sei magistrati con residenza permanente a Sofia, nonché nei confronti dei loro coniugi e figli minorenni.
- 7 Il giudice del rinvio ignora se i motivi che hanno condotto alla pubblicazione illegittima dei dati personali siano stati rimossi e quali misure l'IVSS abbia adottato per evitare ulteriori rischi. Fino ad oggi, era anche insolito per i giudici raccogliere tali informazioni.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

La prima questione pregiudiziale

- 8 Anzitutto, il giudice del rinvio deve esaminare la legittimazione ad agire dell'IVSS (rappresentato dai suoi ispettori) al momento delle domande. Secondo il giudice del rinvio, tale questione riguarda direttamente l'indipendenza dei magistrati, dal momento che essa consente all'IVSS di conoscere dati relativi alla

situazione patrimoniale di giudici e di loro familiari e di utilizzarli nell'ambito del suo potere di proporre l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati.

- 9 Il giudice del rinvio rileva che secondo la costante giurisprudenza della Corte, tutte le questioni relative all'indipendenza del giudice rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE, indipendentemente dalla circostanza che siano richiamate altre disposizioni del diritto dell'Unione (v. sentenza dell'11 maggio 2023, *Inspekția Judiciară*, C-817/21, EU:C:2023:391, punto 42).
- 10 Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all'indipendenza di tutti gli organi che possono avviare un procedimento disciplinare nei confronti di giudici che applicano il diritto dell'Unione e hanno la facoltà di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE rientrano nel diritto dell'Unione e devono essere esaminate in ciascun procedimento pendente con l'intervento di tale organo (v. sentenza dell'11 maggio 2023, *Inspekția Judiciară*, C-817/21, EU:C:2023:391, punti 47 e 49). Tale esame deve riguardare anche la procedura di nomina dei pubblici ufficiali di tali organismi, comprese le garanzie contro un'influenza politica sullo svolgimento dei loro compiti (v. sentenza dell'11 maggio 2023, *Inspekția Judiciară*, C-817/21, EU:C:2023:391, punti 50 e 51).
- 11 Nel caso di specie, sia il mandato dell'ispettore generale sia i mandati di tutti gli ispettori sono scaduti e su tali posti non sono state nominate persone nuove. La decisione relativa all'elezione di nuovi membri dell'IVSS spetta al parlamento bulgaro (*Narodno sabranie*, Assemblea nazionale), che non rispetta tale obbligo da due anni per quanto riguarda gli ispettori e da oltre tre anni per quanto riguarda l'ispettore generale.
- 12 Nel frattempo, con sentenza n. 12/27.09.2022, il *Konstitutionen sad* (Corte costituzionale) della Repubblica di Bulgaria ha dichiarato che «dopo la scadenza del mandato per il quale sono stati eletti, l'ispettore generale e gli ispettori dell'IVSS continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando l'Assemblea nazionale nomina l'ispettore generale o gli ispettori». In tale sentenza, il bilanciamento tra le esigenze di certezza del diritto e i rischi di abuso di potere in relazione alla proroga del mandato degli organi disciplinati dalla Costituzione è stato lungamente discusso, con la conclusione che, nel caso di specie, l'esigenza di salvaguardia delle funzioni dell'autorità di vigilanza prevale sui rischi di abuso da parte dei membri il cui mandato è scaduto, i quali si trovano a dipendere dalla decisione dell'Assemblea nazionale (in quanto organo politico) sulla cessazione della loro attività. Pur affrontando la questione dell'indipendenza dell'IVSS, nel caso di specie, dall'organo legislativo, la sentenza della Corte costituzionale non tiene conto del ruolo dell'autorità di controllo all'interno del sistema giudiziario. Non è stato verificato se i membri dell'IVSS, che continuano a lavorare nonostante la scadenza del loro mandato, non abbiano un'influenza eccessiva sul sistema giudiziario.

- 13 Per tali motivi, il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell'Unione di tale interpretazione della Corte costituzionale che si riferisce al funzionamento degli organi statali, vale a dire si chiede se il diritto dell'Unione non imponga requisiti più rigorosi, quanto alle garanzie di indipendenza degli organi statali che esercitano un potere di controllo sulla magistratura, rispetto a quelli accertati dalla Corte costituzionale bulgara. A tal riguardo, è necessario che sia indicato se una siffatta proroga del mandato (secondo il diritto dell'Unione) possa compromettere le garanzie di indipendenza dell'IVSS, quale organo che può chiedere l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dei giudici, e in caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere considerati per valutare se e per quanto tempo una siffatta proroga dei mandati di tali organi sia autorizzata (prima questione pregiudiziale).

La seconda questione pregiudiziale

- 14 Il contesto del trattamento dei dati personali nell'Unione europea e le norme relative al controllo di tale trattamento sono essenzialmente definiti dal RGPD. Esso prevede taluni obblighi per le persone che trattano dati personali o che sono titolari del trattamento nonché per le autorità di controllo.
- 15 Nel caso di specie, occorre esaminare se, e in quale misura, l'attività dei giudici bulgari per autorizzare l'accesso a talune categorie di dati protetti da segreto garantito dalla legge in Bulgaria (i dati relativi ai depositi bancari) ai fini della verifica della situazione patrimoniale dei magistrati rientri nell'ambito di applicazione del RGPD. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del RGPD prevede che tale regolamento non si applichi nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- 16 Il giudice del rinvio rileva che le norme relative alle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati e alla loro divulgazione non rientrano nell'ambito di un'attività direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione. Inoltre, con giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato che non tutte le attività svolte da autorità statali nell'ambito dei loro poteri di diritto pubblico devono essere escluse dall'ambito di applicazione del RGPD, ma solo quelle che riguardano la sicurezza nazionale o la difesa [v. sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (punti di penalità), C-439/19, EU:C:2021:504, punti 65 e 66]. Poiché si tratta di un'attività di diritto pubblico relativa alla determinazione dello status dei magistrati nonché alle garanzie di rettitudine di questi ultimi, una risposta chiara è necessaria per stabilire se la stessa rientri nell'ambito di applicazione del RGPD (seconda questione pregiudiziale). Per completezza, il giudice del rinvio rileva che le domande di divulgazione dei dati relativi ai conti bancari ad esso presentate riguardano non solo magistrati, ma anche loro familiari, che non sono magistrati essi stessi.

Terza e quarta questione pregiudiziale

- 17 Il giudice del rinvio esamina poi il ruolo del giudice quale organo che consente all'IVSS di accedere ai dati personali delle persone controllate. Il RGPD non specifica espressamente lo status giuridico e gli obblighi del giudice che non può accedere direttamente ai dati personali, ma che è tenuto a concedere un'autorizzazione formale di accesso all'organismo che li tratterà.
- 18 In tale fase, occorre rilevare che, secondo la tesi dominante, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 7, dello ZKI, in combinato disposto con l'articolo 175e, paragrafo 6, dello ZSV, i giudici esercitano un controllo puramente formale, nel cui ambito si limitano a verificare se le persone i cui dati, coperti dal segreto bancario, sono oggetto della richiesta di divulgazione abbiano la qualità di persona tenuta a rilasciare una dichiarazione ai sensi dello ZSV, vale a dire se siano magistrati o persone che abbiano con essi un rapporto di parentela, familiare o di intimità. Apparentemente, con applicazione non critica della normativa nazionale, i giudici devono sempre autorizzare la divulgazione di dati coperti dal segreto bancario. Per contro, la situazione sarebbe diversa se il giudice dovesse essere qualificato come titolare del trattamento dei dati personali ai quali dà accesso, in quanto il titolare del trattamento è soggetto a diversi obblighi a garanzia della sicurezza dei dati ai sensi degli articoli da 32 a 34 del RGPD, che includono un numero minimo di controlli delle misure di sicurezza esistenti.
- 19 Secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 7, del RGPD, il «titolare del trattamento» dei dati personali «singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali». Si applica la seguente regola specifica: «[Q]uando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».
- 20 Il diritto bulgaro non determina chi sia il titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 7, dello ZKI, in combinato disposto con l'articolo 175e, paragrafo 6, dello ZSV. Gli articoli 17 e seguenti dello ZZLD disciplinano i compiti dell'IVSS quale autorità di controllo della protezione dei dati nei procedimenti giudiziari ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, letto alla luce del considerando 20 di quest'ultimo. Nel caso di specie, tuttavia, non è il giudice a raccogliere dati personali sotto il controllo dell'IVSS, bensì avviene l'esatto contrario: nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, l'IVSS raccoglie e tratta dati personali ai fini degli articoli 175 a e 175d dello ZSV (raccolta e verifica di informazioni sul patrimonio dei magistrati al fine di garantire la trasparenza e l'indipendenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari). Il giudice esercita il suo controllo su tale procedimento autorizzando o negando l'accesso ai dati.
- 21 In tal senso, sebbene i giudici non dispongano di un accesso diretto ai dati personali di cui si chiede la divulgazione (il che non è necessario affinché una

persona possa essere qualificata come «titolare del trattamento», v. sentenza del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, [dispositivo] n. 3), si pronunciano, in una certa maniera, sulle finalità del trattamento autorizzando o vietando l'accesso ai dati personali coperti dal segreto bancario. Pertanto, sembra possibile considerare il giudice, secondo una determinata interpretazione della legge, quale autorità che decide sulle finalità del trattamento dei dati.

- 22 Occorre altresì osservare che il legislatore bulgaro non si è avvalso della sua facoltà di definire l'organismo che, in tale particolare caso di specie, nel quale le finalità del trattamento dei dati personali sono stabilite nella legge, ha i diritti e gli obblighi del titolare del trattamento. In tali circostanze, occorre stabilire se il giudice che autorizza l'accesso possa essere considerato titolare del trattamento dei dati personali congiuntamente all'IVSS (terza questione pregiudiziale).
- 23 Tenuto conto della mancanza di chiarezza della normativa nazionale, occorre altresì rispondere alla questione se l'autorità giudiziaria, che fissa le condizioni di accesso di un'altra autorità pubblica ai dati personali soggetti al segreto bancario, possa essere anche considerata un'autorità di controllo che esercita una parte dei poteri conferiti dall'RGPD, nel limitato settore del controllo dell'accesso ai dati (quarta questione pregiudiziale).

Quinta e sesta questione pregiudiziale

- 24 Nel procedimento principale, è noto che, in passato, l'IVSS ha commesso una violazione in materia di protezione dei dati pubblicando la dichiarazione patrimoniale e dei redditi di una giudice (M.T.), nella quale compaiono alcuni dati personali di quest'ultima che non possono essere resi pubblici. La violazione è stata commessa nel 2019, con negligenza grave (nel file pubblicato, l'agente dell'amministrazione, successivamente licenziato, ha indicato che dal file «non poteva essere cancellato nulla» vale a dire che l'informazione non poteva essere nascosta). Ai sensi della comunicazione dell'autorità di vigilanza principale in Bulgaria (KZLD), istituita a norma dell'articolo 51 del RGPD, all'IVSS è stata inflitta un'ammenda per tale violazione.
- 25 In tali circostanze, in particolare per quanto riguarda l'informazione accessibile al pubblico sull'assenza di qualsiasi misura di protezione dei dati personali (come risulta dalla motivazione della sentenza del giudice che si è pronunciato nella controversia relativa al licenziamento dell'agente responsabile, che sembra sia stato l'unico ad aver assunto una qualsivoglia responsabilità nell'incidente), il giudice, in qualità di titolare del trattamento o autorità di controllo, potrebbe consentire l'accesso ai dati coperti dal segreto bancario solo dopo aver raccolto informazioni sulle misure di protezione applicate e acquisito il convincimento che esse garantiscono, almeno a prima vista, una protezione contro una nuova violazione della sicurezza dei dati personali (quinta questione pregiudiziale).
- 26 Per completezza, occorre altresì una risposta alla questione se il giudice, che in forza del diritto nazionale sia legittimato ad autorizzare l'accesso a dati personali

coperti dal segreto bancario, anche senza la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali o autorità di controllo, possa procedere a siffatte verifiche sulla base dell'articolo 79 del RGPD al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva (sesta questione pregiudiziale). Infatti, detta disposizione riguarda i casi in cui l'interessato chiede esplicitamente la tutela giudiziaria. Se però il procedimento di divulgazione dei dati si svolge senza la partecipazione della persona interessata e il diritto nazionale ha espressamente introdotto un controllo giurisdizionale, ciò indica che il giudice può procedere anche d'ufficio. Tale conclusione potrebbe essere inferita anche dal diritto delle persone a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta. In assenza di un siffatto obbligo, l'azione del giudice si limiterebbe a un esame formale e a una conferma degli atti dell'amministrazione, il che appare in contrasto con gli obiettivi dell'articolo 79 RGPD.